



Venezia, 03 luglio 2023

ORDINANZA n° (vedi timbro a margine)

OGGETTO: Ordinanza, ex art. 54 TUEL, emanata al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana in occasione del concerto dei "Pinguini Tattici Nucleari", in Venezia San Giuliano, venerdì 7 luglio 2023.

IL SINDACO

Premesso che

venerdì 7 luglio 2023, presso il Parco di San Giuliano, in Venezia, si svolgerà il concerto del gruppo musicale "Pinguini Tattici Nucleari" e che tale evento ha già registrato il sold out, con la prevendita di circa 60.000 biglietti.

Considerato che

tale evento, nel richiamare un elevato numero di persone, potrebbe vedere il verificarsi di un notevole abbandono di rifiuti a terra, in particolare contenitori di vetro che, rompendosi, potrebbero causare ferite da taglio alle persone in preda al panico, pur in presenza di cestini collocati dall'Amministrazione Comunale, nonché della previsione di uno specifico servizio dedicato per la raccolta dei rifiuti in tempo reale per tutta la durata degli eventi;

Rilevato che

la città di Venezia, per la propria visibilità, può essere considerata un potenziale obiettivo tenuto conto del particolare scenario internazionale;

la consapevolezza di tali minacce può determinare fenomeni di panico nella popolazione, causati da atteggiamenti singoli che possono ingenerare paura ed allarme come recentemente avvenuto;

le eventuali lesioni derivanti dalle situazioni sopra descritte possono essere di gran lunga aggravate dalla presenza a terra di contenitori di vetro, integri o frantumati;

la presenza al suolo di lattine sigillate o bottiglie di plastica tappate può rappresentare un'insidia per lo spostamento delle persone in situazioni emergenziali;


Ritenuto

quindi di dover vietare, all'interno del Parco di San Giuliano, dalle ore 12.00 del giorno 7 luglio 2023 alle ore 03.00 del giorno 8 luglio 2023, l'introduzione di bevande in contenitori di vetro o in lattine chiuse o bottiglie di plastica tappate o borracce/thermos o similari; sarà altresì vietata somministrazione e vendita di superalcolici e alcolici con gradazione superiore a 9 gradi;

Considerato inoltre che

in occasione di manifestazioni pubbliche ed eventi, anche all'aperto, soggetti male intenzionati hanno fatto uso dei così detti "spray al peperoncino" per generare panico tra la folla, originando gravi situazioni di pericolo per la pubblica incolumità.







Ritenuto

quindi di dover vietare all'interno del Parco di San Giuliano, dalle ore 12.00 del giorno 7 luglio **2023 alle ore 03.00 del giorno 8 luglio 2023,** l'utilizzo, il trasporto e la detenzione di spray a base <u>di "Oleoresin Capsicum"</u> o di sostanze sintetiche che producono i medesimi effetti;

Rilevato inoltre che

in occasione di precedenti eventi musicali hanno fatto la propria comparsa in prossimità delle zone interessate dai concerti, presso le biglietterie e presso i vari parcheggi, soggetti abusivamente esercitanti attività di compra-vendita di biglietti (cd. "bagarini") per gli eventi musicali;

l'approccio dei cd. "bagarini" è frequentemente molesto, invasivo ed idoneo ad ingenerare nella popolazione timore per la propria incolumità fisica, oltre a cagionare disordine nelle operazioni di accredito con nocumento della sicurezza stessa;

Ritenuto

quindi di dover vietare, dalle ore 00.05 del giorno 7 luglio 2023, alle ore 22.00 del medesimo giorno, entro il raggio di km 1 dal perimetro del parco di San Giuliano, nonché presso i parcheggi ufficialmente serventi l'evento, ovunque collocati, l'attività di compra-vendita di biglietti esterna alle biglietterie autorizzate (cd. "bagarinaggio");

Considerato inoltre

che soggetti a bordo di imbarcazioni potrebbero tentare di raggiungere l'area del Parco, ormeggiare in zone non attrezzate e quindi pericolose per l'incolumità pubblica, e tentare di inserirsi all'interno dell'area dell'evento eludendo i controlli di sicurezza;

Ritenuto

quindi opportuno vietare a chiunque di ormeggiare la propria imbarcazione presso la riva del Canale Scaricatore alle Rotte, lato Parco di San Giuliano dalle ore 00.05 del giorno martedì' 4 luglio, sino alle ore 07.00 del giorno sabato 8 luglio 2023 e che appare altresì opportuno vietare a chiunque di ormeggiare la propria imbarcazione lungo il Canale Osellino, dalla congiunzione dello stesso con il Canale Scaricatore alle Rotte, sino al Forte Manin, lato Parco di San Giuliano, dalle ore 00.05 del giorno martedì 4 luglio, sino alle ore 07.00 del giorno sabato 8 luglio 2023;

Atteso inoltre

che pericoli per l'incolumità pubblica potrebbero derivare, il giorno del concerto, dal carico antropico aggiuntivo costituito da visitatori occasionali del Parco di San Giuliano, i quali potrebbero accalcarsi presso la zona "Porta Rossa", unendosi così al pubblico del concerto;

che appare quindi opportuno stabilire il divieto di accesso al parco di San Giuliano a partire dalle ore 00.05 del giorno venerdì 7 luglio, sino alle ore 07.00 del giorno sabato 8 luglio;

Considerato ancora

che in occasione di tali eventi musicali si insediano disordinatamente, nei pressi delle aree interessate, soggetti dediti alla vendita e somministrazione in forma itinerante, creando pericoli per l'incolumità pubblica e la viabilità;





Ritenuto

IL SINDACO

quindi opportuno vietare, dalle ore 00.05 del giorno venerdì 7 luglio, sino alle ore 07.00 del giorno sabato 8 luglio, ogni forma di commercio e somministrazione itinerante, anche artigiana, all'interno del perimetro costituito dalle seguenti vie ed aree, esse stesse comprese: via Torino, Viale Ancona, Viale Sansovino, Via Anselmi, Via Porto di Cavergnago, Via Vendramin, Via Ponte di Pietra, Via Orlanda, Rotatorie di San Giuliano, Parco di San Giuliano (ad esclusione dei punti di ristoro e chioschi di vendita autorizzati per l'evento). Stesso divieto appare opportuno istituire presso i parcheggi ufficialmente serventi l'evento, ovunque collocati;

Visto quanto emerso in sede di CVPS del 19 giugno 2023 in Prefettura;

Visto quanto emerso in sede di CPOSP del 21 e 27 giugno 2023 in Prefettura;

Visto l'art. 54 del Testo Unico Enti Locali (decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.);

Visti:

- Il decreto-legge del 20 febbraio 2017 n. 14 convertito in Legge il 18 aprile 2017 n. 48 recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città;
- L'art.54, commi 4 e 4-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
- L'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
- in particolare gli artt.13 e ss della legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss.mm.ii.
- Il Regolamento di Polizia e Sicurezza Urban del Comune di Venezia, approvato con deliberazione del CC n.33 del 16 maggio 2019, esecutivo dal 16 giugno 2019;

Dato atto che il presente provvedimento è stato preventivamente comunicato al Prefetto ai sensi dell'art. 54 Testo Unico Enti Locali (decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.)

ORDINA

- 1. all'interno del Parco di San Giuliano, dalle ore 12.00 del giorno 7 luglio 2023 alle ore 03.00 del giorno 8 luglio 2023, è vietata l'introduzione di bevande in contenitori di vetro o in lattine chiuse o bottiglie di plastica tappate o borracce/thermos o similari; è altresì vietata somministrazione e vendita di superalcolici e alcolici con gradazione superiore a 9 gradi;
- 2. all'interno del Parco di San Giuliano, dalle ore 12.00 del giorno 7 luglio 2023 alle ore 03.00 del giorno 8 luglio 2023, è vietato l'utilizzo e la detenzione/disponibilità di spray a base di "Oleoresin Capsicum" o di sostanze sintetiche che producono i medesimi effetti;
- 3. entro il raggio di km 1 dal perimetro del parco di San Giuliano, nonché presso i parcheggi ufficialmente serventi l'evento, ovunque collocati, dalle ore 00.05 del giorno 7 luglio 2023, alle ore 22.00 del medesimo giorno, è vietata l'attività di compra-vendita di biglietti esterna alle biglietterie autorizzate (cd. "bagarinaggio");
- 4. è vietato a chiunque di ormeggiare la propria imbarcazione presso la riva del Canale Scari-





catore alle Rotte, lato Parco di San Giuliano dalle ore 00.05 del giorno martedì 4 luglio, sino alle ore 07.00 del giorno sabato 8 luglio 2023;

- 5. è vietato a chiunque di ormeggiare la propria imbarcazione lungo il Canale Osellino, dalla congiunzione dello stesso con il Canale Scaricatore alle Rotte, sino al Forte Manin, lato Parco di San Giuliano, dalle ore 00.05 del giorno martedì 4 luglio, sino alle ore 07.00 del giorno sabato 8 luglio 2023;
- 6. è vietato a chiunque di accedere al Parco di San Giuliano, a partire dalle ore 00.05 del giorno venerdì 7 luglio, sino alle ore 07.00 del giorno sabato 8 luglio, se non già in possesso di biglietto per il concerto dei P.T.N.; ai soggetti non in possesso di biglietto è consentito recarsi presso la biglietteria ufficiale collocata in zona Porta Rossa;
- 7. è vietata dalle ore 00.05 del giorno venerdì 7 luglio, sino alle ore 07.00 del giorno sabato 8 luglio, ogni forma di commercio e somministrazione itinerante, anche artigiana, all'interno del perimetro costituito dalle seguenti vie ed aree, esse stesse comprese: via Torino, Viale Ancona, Viale Sansovino, Via Anselmi, Via Porto di Cavergnago, Via Vendramin, Via Ponte di Pietra, Via Orlanda, Rotatorie di San Giuliano, Parco di San Giuliano (ad esclusione dei punti di ristoro e chioschi di vendita autorizzati per l'evento). Stesso divieto viene istituito presso i parcheggi ufficialmente serventi l'evento, ovunque collocati;

Le violazioni alla presente ordinanza sono punite ai sensi dell'art. 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con la sanzione amministrativa pecuniaria determinata da € 25,00 e € 500,00, con pagamento in misura ridotta sin d'ora fissato in € 50,00, salve spese di notifica e altri oneri di legge e di procedimento.

All'atto dell'accertamento consegue il sequestro amministrativo cautelare, finalizzato alla confisca, dei mezzi utilizzati ai fini della commissione dell'illecito.

All'intero procedimento si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss.mm.ii.

Vista l'urgenza, la presente ordinanza è immediatamente esecutiva.

Restano comunque vigenti tutti i divieti e gli obblighi previsti dal Regolamento Comunale di Polizia e Sicurezza Urbana

Il presente provvedimento è reso pubblico tramite l'Albo Pretorio e pubblicazione sul sito internet del Comune di Venezia.

INFORMA

Avverso al presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorno dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

Luigi Brugnaro (*)

(*) Documento sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui al D.lgs 07 marzo 2005 n. 82 e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

